

DICHIARAZIONI

I super ammortamenti nel modello Unico SC 2016

di **Federica Furlani**

La Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015 – ha introdotto una disposizione “a termine” con lo scopo di incentivare gli **investimenti in beni strumentali nuovi** attraverso un **incremento del valore fiscale del bene**, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito **in proprietà**, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite **leasing**.

Gli investimenti devono riguardare **beni strumentali**, escludendo pertanto beni merce e materiali di consumo, che devono essere “**nuovi**”, requisito soddisfatto se il bene viene acquistato dal produttore, o da soggetto diverso ma non deve essere stato utilizzato da parte del cedente o da altro soggetto.

Vi sono inoltre delle **esclusioni** specifiche:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al **6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- beni risultanti dalla **tabella allegata** alla legge di stabilità 2016.

L'agevolazione si sostanzia in una **maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili** ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing.

Per quanto riguarda gli investimenti in **veicoli nuovi**, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir (ad esempio, il costo fiscalmente riconosciuto di un'autovettura passa da 18.075,99 € a 25.306,39 €).

Gli investimenti oggetto dell'intervento devono essere effettuati entro una specifica finestra temporale: l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va **dal 15.10.2015 al 31.12.2016**.

Di conseguenza, l'agevolazione trova già spazio nel calcolo dell'**Ires/Irpef** (l'agevolazione non compete ai fini Irap) relativa al periodo di imposta 2015 e ha già trovato la sua specifica collocazione nell'ambito del **modello Unico**.

In particolare, la **variazione in diminuzione** relativa al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria sugli investimenti in beni materiali

strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, andrà indicata:

- nel modello Unico SC 2016, nel rigo **RF 55 con il codice 50**;
- nel modello Unico PF e SP, nel rigo RF55 con il codice 50 o nel rigo **RE7 (colonna 1 e 2)** o nel rigo **RG 22 con il codice 27**.

Ipotizziamo la società Alfa Srl che ha acquistato un bene strumentale nuovo il 31/10/2015 al costo di 200 e che ha imputato a bilancio il relativo ammortamento pari a 20. **Il costo deducibile ai fini dell'ammortamento sarà pari a 280** che con aliquota di ammortamento pari al 20% (ridotta a metà per il primo esercizio) comporta un ammortamento 2015 deducibile pari a 28, anziché 20. Negli anni successivi a fronte di un ammortamento civilistico pari a 40, potranno essere dedotte quote pari a 56.

Il modello Unico SC 2016 sarà così compilato:

RF55 Altre variazioni in diminuzione	50	2	8	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8		,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14		,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20		,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26		,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32		,00	33	34	,00	35	36	,00	37
											,00

Ricordiamo che la maggiorazione del 40% **non influenza**:

- il calcolo di eventuali **minus/plusvalenze**, che saranno pertanto calcolate come se l'agevolazione non fosse esistita;
- il limite di deducibilità delle **spese di manutenzione** (plafond del 5%);
- il calcolo della **sopravvenienza attiva** derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le consuete regole dell'art. 88 TUIR.